



COMUNE DI PABILLONIS

(Provincia del Sud Sardegna)

Via San Giovanni, 7 - 09030 Pabillonis (SU)

UFFICIO DEL SINDACO

Telefono 070 93529204 - Web Fax 070 9353260

Pec: sindaco@pec.comune.pabillonis.su.it

**Prot. n. 3984
del 09/05/2022**

ORDINANZA N. 25 DEL 09/05/2022

OGGETTO: Manutenzione delle aree verdi e/o inedificate, taglio della vegetazione incolta per la prevenzione del rischio incendi e la tutela dell'igiene pubblica

IL SINDACO

TENUTO CONTO CHE col verificarsi delle condizioni stagionali che favoriscono la diffusione delle zanzare, zecche e ogni altro insetto è consuetudine attivare sull'area urbana e nelle immediate periferie, ogni misura utile a tutela della salute pubblica, dell'igiene ambientale e della prevenzione incendi;

CONSIDERATO CHE

- l'incuria e l'abbandono delle aree libere non edificate, dei terreni confinanti con fabbricati o edifici e dei fondi, costituiscono per la presenza di sterpaglie, cespugli, ramaglie, erbacce, arbusti e piante arboree infestanti, focolaio degli agenti infestanti, nonché condizioni ideali per la proliferazione di ratti, roditori e parassiti;
- all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;
- l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree private attigue, facilita altresì la propagazione di vegetazione infestante favorendo la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica, in particolare di topi, rettili, zanzare, mosche e zecche), che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale. Tale incuria può inoltre ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale rendendo poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
- tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all'immagine del paese oltre che situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini e che ai sensi delle vigenti normative, i luoghi privati devono anch'essi essere tenuti costantemente puliti, ritenendo solidalmente tenuti a tali adempimenti i proprietari, gli inquilini o coloro che, per qualsiasi titolo, ne abbiano diritto all'uso;

CONSIDERATO CHE, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari dei terreni non correttamente sfalcati;

RITENUTO OPPORTUNO, necessario ed urgente adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

VISTA la legge 24 Novembre 1981, n. 689;

VISTO il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI gli articoli 16, 18 e 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTO il programma Regionale di prevenzione, profilassi e lotta contro le zecche e le infezioni da esse trasmesse;

VISTO la deliberazione della Giunta Regionale n.15/1 del 02/05/2022 (aggiornamento Prescrizioni Regionali Antincendio);

Riscontrata la contingibilità e l'urgenza di provvedere al riguardo;

ORDINA

Nelle aree ricadenti nel centro urbano e nelle periferie ad esso adiacenti, nonché nelle aree P.I.P. e P.E.E.P, sia di proprietà pubblica che privata, i seguenti provvedimenti:

1. Ai proprietari o detentori di cortili e di aree edificate e non, di provvedere alla cura e alla bonifica delle stesse mediante falciatura e rimozione dell'erba;
2. Ai proprietari o detentori di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri da immondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell'erba sia sull'area privata, sia sulla pubblica via prospiciente se quest'ultima risulta invasa dalla vegetazione proveniente dall'area privata;
3. A tutti i cittadini di evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali randagi;
4. Ai proprietari o detentori di cortili o fondi di cui al comma 1, di detenere per non più di una settimana raccolte di acque permanenti in pozzi, cisterne, recipienti senza una difesa meccanica e tecnica che impedisca lo sviluppo di zanzare;
5. Ai proprietari delle aree urbane è fatto divieto assoluto di procedere alla bruciatura delle stoppie e dei residui di potatura all'interno del centro abitato, sia per il pericolo di incendio sia al fine di evitare emissioni sgradevoli e nocive per la salute, pertanto le erbacce secche dovranno essere rimosse dal centro abitato. E' consentito il deposito temporaneo dell'erba falciata al fine di consentirne la normale decomposizione a condizione che le operazioni di falciatura siano eseguite in tempo utile per permettere la decomposizione naturale.

Le disposizioni previste nei punti 1 e 2 dovranno essere eseguite entro e non oltre il 31 maggio 2022

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

L'ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza relativamente alle aree e agli spazi di proprietà Comunale.

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

A V V E R T E

- che le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria di € **200,00** come disposto dalla Deliberazione G.M. n. 15 del 14/03/2022;
- che qualora tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, curerà direttamente l'esecuzione di tutti i lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori (ex art. 21 - ter della Legge n. 241/90).

Per quanto riguarda eventuali contenziosi relativi alla violazione della presente Ordinanza verranno applicati i principi stabiliti dalla Legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza.

D E M A N D A

gli organi di Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2 e segg. della Legge 6/12/1971, n. 1034 e al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

D I S P O N E

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito web del Comune.

La presente Ordinanza revoca ogni altra disposizione emanata in materia.

La consegna in copia del presente atto alle seguenti Autorità e soggetti:

- Albo Pretorio - Sede
- Polizia Locale - Sede
- Ufficio Tecnico - Sede
- Stazione Carabinieri Pabillonis
- Servizio Ambiente e Salute ASL 6 Sanluri
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Stazione Guspini
- Associazione Volontari Protezione Civile Pabillonis
- Agenzia Regionale Edilizia Abitativa Cagliari

Il Sindaco

Riccardo Sanna

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005